

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Guida all'attenzione dei parlamentari

concernente l'accettazione di vantaggi,
gli obblighi di trasparenza e il trattamento
delle informazioni

Gli Uffici
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
buero.bureau@parl.admin.ch

Sommario

1	Introduzione	04	4	Pubblicazione di altri dati	11
2	Accettazione di vantaggi	05	4.1	Dati sulle due persone che ricevono la tessera d'accesso dai parlamentari	11
2.1	I parlamentari possono rendersi colpevoli dell'accettazione di vantaggi	05	4.2	Dati concernenti il Suo collaboratore o la Sua collaboratrice personale	11
2.2	Parere degli Uffici – responsabilità individuale e valutazione del singolo caso da parte del parlamentare	05	4.3	Dati riguardanti i viaggi ufficiali effettuati all'estero dai parlamentari in seno a organi parlamentari	12
2.3	Impunibilità dell'accettazione di vantaggi puramente privati e di lieve entità e conformi agli usi sociali	06	4.4	Dati riguardanti la Sua appartenenza a Gruppi parlamentari	12
2.4	Osservazioni degli Uffici relative ai vantaggi di lieve entità e conformi agli usi sociali	06	5	Trattamento delle informazioni	13
2.5	Schema riguardante i punti da chiarire prima di accettare vantaggi	07	5.1	Diritti d'informazione e segreto d'ufficio	13
3	Trasparenza e obblighi di pubblicazione	08	5.2	Confidenzialità delle sedute delle commissioni	13
3.1	Pubblicazione di attività nel registro degli interessi	08	Allegato		14
3.2	Indicazione dei conflitti d'interesse alla Camera e alle commissioni	09		Raccomandazioni degli Uffici concernenti il diritto penale svizzero in materia di corruzione	14
3.3	Ricusazione dei membri delle commissioni o delegazioni in caso di esercizio dell'alta vigilanza	09		Disposizioni nel Codice penale	18
3.4	Gli Uffici raccomandano la trasparenza	10			
3.5	Le regole di incompatibilità evitano conflitti di lealtà e di interessi inammissibili	10			

1 Introduzione



” In quanto membro dell'Assemblea federale, Lei ha degli obblighi nei confronti della Confederazione Svizzera, dei Suoi elettori e dell'Assemblea federale, istituzione a cui appartiene.

Le Sue parole, i Suoi interventi e il Suo comportamento sono al centro dell'attenzione del pubblico. Molte persone, gruppi di interesse e aziende Le espongono le loro richieste e nutrono aspettative nei Suoi confronti mentre i media seguono attentamente le Sue azioni. Lei deve costantemente chiedersi se può accettare un omaggio, un invito, un viaggio o un mandato. Rispondere a queste domande non è per nulla semplice a causa dei molteplici ruoli da Lei svolti, dall'esercizio di un'attività professionale a una missione ufficiale su mandato di un organo parlamentare o a un'attività in rappresentanza del Suo partito, di un'organizzazione o come privato.

→ Alla Sua entrata in funzione, Lei giura o promette di attenersi alla Costituzione federale e alle leggi nonché di adempiere coscientemente gli obblighi derivanti dalla Sua funzione. Quale membro dell'Assemblea federale, Lei vota senza istruzioni e rende pubblici i suoi legami con gruppi d'interesse.¹

La presente guida vuole essere uno strumento che Le consenta di chiarire la Sua responsabilità in relazione con l'accettazione di vantaggi e altre questioni relative alla trasparenza. Il capitolo 2 contiene spiegazioni degli Uffici inerenti alle raccomandazioni relative al diritto penale in materia di corruzione del 2015, che figurano in allegato. Il capitolo 3 include informazioni sulla pubblicazione delle Sue attività mentre il capitolo 4 elenca le altre indicazioni pubblicate sui membri delle Camere e il capitolo 5 spiega come vengono trattate.

Tali raccomandazioni e spiegazioni non si applicano al finanziamento delle campagne elettorali dei partiti.²

Dai membri del Parlamento si attende un comportamento irreprensibile in ogni situazione, non solo nell'esercizio del loro mandato bensì anche nei confronti delle persone che si trovano in una relazione di dipendenza nei loro confronti (ad es. collaboratori dei Servizi del Parlamento, dell'Amministrazione federale, collaboratori personali e collaboratori delle segreterie di Gruppi parlamentari).

Berna, autunno 2019

Ufficio del Consiglio nazionale e
Ufficio del Consiglio degli Stati

¹ Articolo 161 Costituzione federale: Divieto di ricevere istruzioni

² Riguardo alle tematiche del finanziamento della campagna elettorale dei partiti, cfr. i lavori relativi all'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica» (18.070) e all'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati «Più trasparenza nel finanziamento della politica» (19.400)

2 Accettazione di vantaggi



” Quando l'accettazione di doni o inviti diventa problematica per Lei in qualità di parlamentare? Suggerimenti in questo capitolo e nell'allegato.

2.1 I parlamentari possono rendersi colpevoli dell'accettazione di vantaggi

In quanto parlamentare, Lei è membro di un'autorità e può pertanto rendersi punibile dell'accettazione di vantaggi (Art. 322^{sexies} Codice penale):

Art. 322^{sexies} Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, *si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale*, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.2 Parere degli Uffici – responsabilità individuale e valutazione del singolo caso da parte del parlamentare

Gli Uffici ritengono che le disposizioni del diritto penale in materia di corruzione debbano essere applicate in modo differenziato ai membri del Parlamento rispetto ai membri di autorità giudiziarie, amministrative o governative. I parlamentari sono eletti anche in quanto rappresentanti di interessi ed esercitano il loro mandato in un sistema di milizia.

Le disposizioni penali in materia di lotta alla corruzione si applicano soltanto nel caso in cui le liberalità impediscano l'esercizio indipendente del mandato parlamentare. Questo vale anche nel caso in cui non sia stata promessa una contropartita. È sufficiente che il vantaggio richieda l'obbligo morale o conforme alle convenzioni sociali di essere contraccambiato.

Gli Uffici La invitano a *dare prova del massimo discernimento e riserbo prima di accettare un vantaggio*. Considerata l'impossibilità di definire criteri esaustivi che consentano di distinguere il comportamento penalmente rilevante da quello socialmente usuale, *Le è conferita la responsabilità di decidere nel singolo caso*.

2.3 Impunibilità dell'accettazione di vantaggi puramente privati e di lieve entità e conformi agli usi sociali

La responsabilità relativa all'accettazione di vantaggi spetta a Lei. Vi sono due situazioni in merito alle quali l'accettazione di vantaggi non è di principio punibile:

- *I vantaggi puramente privati, che non sono in alcun modo connessi con la Sua attività di parlamentare e che Le sono attribuiti esclusivamente in veste di privato.* È ad esempio il caso di regali e inviti che Le sono rivolti dai Suoi familiari, amici privati e persone senza alcun nesso con la Sua attività di parlamentare.
- *Parimenti non sono punibili singoli vantaggi di lieve entità e conformi agli usi sociali.* È ad esempio il caso di un mazzo di fiori, di una bottiglia di vino, di piccoli gesti di attenzione, di un invito a pranzo o a un evento.

2.4 Osservazioni degli Uffici relative ai vantaggi di lieve entità e conformi agli usi sociali

Gli Uffici ritengono che sia difficile distinguere chiaramente, sulla scorta di un importo fisso in franchi, la difesa legittima di interessi particolari dei parlamentari dagli atti penalmente punibili ai sensi del diritto penale in materia di corruzione. Una valutazione definitiva può essere effettuata soltanto nel singolo caso in considerazione delle circostanze concrete.



Anche le liberalità di maggiore entità che raggiungono un valore massimo di poche centinaia di franchi non devono di per sé rappresentare necessariamente un pericolo all'esercizio libero e non vincolato del mandato parlamentare.

Nella valutazione di un vantaggio, gli Uffici Le propongono di orientarsi in base all'importo di un'indennità giornaliera³ e di un'indennità per il pernottamento o per il vitto.⁴ Nel caso di un vantaggio generale, Lei può orientarsi sull'importo di un'indennità giornaliera, mentre nel caso di un invito a un pernottamento o a un pranzo, sull'importo di un indennizzo per un pernottamento o per un pasto.

Se il valore di un vantaggio unico si situa in *quest'ordine di grandezza*, si deve partire dal presupposto che si tratta di un vantaggio di lieve entità e conforme agli usi sociali e che, di conseguenza, la sua accettazione non sia punibile.

Tuttavia, qualora Lei riceva *ripetutamente* dalla stessa persona l'offerta di vantaggi usuali nelle relazioni sociali, la valutazione della punibilità può risultarne modificata.

³ Cfr. art. 3 della legge sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21)

⁴ Cfr. art. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (RS 171.211)


2.5 Schema riguardante i punti da chiarire prima di accettare vantaggi

Gli Uffici Le raccomandano di porsi le seguenti domande prima di accettare un vantaggio:

DOMANDE GENERALI



INVITO A UN VIAGGIO D'INFORMAZIONE IN IN SVIZZERA O ALL'ESTERO



3 Trasparenza e obblighi di pubblicazione



” Parallelemente al Suo mandato parlamentare, Lei può esercitare altre attività, anche professionali, e deve renderle pubbliche.

3.1 Pubblicazione di attività nel registro degli interessi

All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio sulle proprie attività professionali e relazioni d'interesse, indicando in particolare se:⁵

1. svolge attività professionali; nel caso in cui il parlamentare è impiegato, devono essere indicati la funzione e il datore di lavoro;
2. svolge attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza di enti (ad es. mandati in consigli d'amministrazione), istituti e fondazioni;
3. ricopre funzioni permanenti di direzione o di consulenza per conto di importanti gruppi di interesse;
4. partecipa a commissioni o ad altri organi della Confederazione;
5. svolge attività di consulenza o peritali per servizi federali.

Dal 1985 il registro pubblico degli interessi informa sulle relazioni d'interesse intrattenute dai parlamentari. Dal 2002 tale registro è pubblicato sul sito Internet del Parlamento. Nella prassi i parlamentari annunciano continuamente gli adeguamenti dei loro dati, i quali vengono aggiornati mensilmente e adeguati correntemente nelle biografie dei singoli parlamentari.

A partire dal *cambio di legislatura 2019*, nel registro degli interessi saranno ulteriormente pubblicati i seguenti dati:

- se Lei è impiegato: il nome del Suo datore di lavoro, nonché la Sua funzione;
- riguardo alle attività da Lei pubblicate ed esercitate parallelamente a quelle professionali, è necessario che Lei specifichi se si tratta di mandati onorifici o retribuiti. I rimborsi spese non sono considerati retribuzioni.

Annuncio via Parlnet: Lei registra e aggiorna nel modulo elettronico «modulo E» le indicazioni inerenti alle relazioni di interesse in Parlnet. I mandati sono quindi pubblicati dai Servizi del Parlamento nel registro degli interessi e nella Sua biografia in Internet. All'entrata in funzione e in caso di adeguamenti gli Uffici esaminano se vi sono eventuali incompatibilità.

⁵ Cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 della legge sul Parlamento (LParl)

3.2 Indicazione dei conflitti d'interesse alla Camera e alle commissioni

I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione.⁶ La genesi di quest'articolo mostra che si tratta di una disposizione generale avente lo scopo di obbligare i parlamentari a indicare nel singolo caso concreto i conflitti d'interesse che potrebbero emergere in relazione con un oggetto in deliberazione.

L'Ufficio del Consiglio nazionale ha definito l'interesse personale diretto come segue, rispondendo all'interpellanza 01.3272 «Relazioni d'interesse. Trasparenza e controllo dell'indicazione» presentata dal Gruppo dei Verdi il 17 settembre 2001: un parlamentare ha un interesse personale diretto «quando lui stesso, un congiunto prossimo o un mandante privato traggono un vantaggio diretto da una decisione della Camera». Secondo l'articolo 11 capoverso 3 possono essere considerati «interessi personali» sia gli interessi economici, professionali e politici sia i legami familiari e di amicizia.

È fatto salvo il segreto d'ufficio ai sensi del Codice penale.⁷

L'obbligo di indicare oralmente alla Camera o alla commissione si applica unicamente in caso di conflitti d'interessi personali secondo

l'articolo 11 capoverso 3. La LParl non prevede per contro che i parlamentari indichino alla Camera i loro legami d'interesse di cui all'articolo 11 capoverso 1, essendo gli stessi già pubblicati nel registro degli interessi. Nella prassi i parlamentari menzionano nella Camera i loro legami d'interesse se questi sono concretamente in relazione con l'oggetto in deliberazione.

3.3 Ricusazione dei membri delle commissioni o delegazioni in caso di esercizio dell'alta vigilanza

Nell'esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 26 LParl, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto o qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi.⁸

La difesa di interessi politici, in particolare a favore di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione. Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro in questione.

⁶ Cfr. art. 11 cpv. 3 LParl

⁷ Cfr. art. 11 cpv. 4 LParl

⁸ Cfr. art. 11a LParl

3.4 Gli Uffici raccomandano la trasparenza

Nella prassi si pone a più riprese l'interrogativo se un legame d'interesse debba essere indicato oppure no. Gli Uffici Le raccomandano, in caso di dubbio, di indicare i Suoi legami d'interesse secondo l'articolo 11 capoverso 1 LParl per la compilazione del registro pubblico degli interessi e di segnalare dinanzi alla Camera e alle Commissioni i Suoi eventuali interessi personali di cui all'articolo 11 capoverso 3 LParl.

Ai fini della trasparenza gli Uffici Le raccomandano inoltre di menzionare in seno alla Camera anche le attività già indicate nel registro degli interessi, nel caso in cui Lei si esprimesse su un oggetto in relazione diretta con tali attività.

3.5 Le regole di incompatibilità evitano conflitti di lealtà e di interessi inammissibili

Mediante le incompatibilità vengono definite determinate attività che non possono essere assunte o proseguite contemporaneamente al mandato parlamentare. Il legislatore evita in tal modo conflitti di interessi e di lealtà.

Se Lei nutre dubbi sulla compatibilità di un mandato con il Suo mandato parlamentare, oppure se ha domande riguardo al Suo obbligo di trasparenza, può rivolgersi al servizio giuridico dei Servizi parlamentari (rechtsdienst@parl.admin.ch).

L'indipendenza degli organi statali è garantita tra l'altro dal divieto di esercitare doppi mandati. Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e di giudice presso il Tribunale federale sono incompatibili fra loro.⁹

Lei non può inoltre esercitare una funzione per la quale è stato eletto dall'Assemblea federale o da un altro organo della Confederazione, né essere membro di una commissione extraparlamentare della Confederazione con competenze decisionali.¹⁰ L'esercizio di un mandato parlamentare non è nemmeno conciliabile con l'appartenenza a un organo direttivo di un'impresa vicina alla Confederazione o di altre organizzazioni con compiti amministrativi privatizzati.¹¹

Scopo delle regole d'incompatibilità è impedire i conflitti di lealtà e di interessi tenendo nel contempo in considerazione il carattere di milizia dell'Assemblea federale.

I principi interpretativi adottati dagli Uffici (FF 2018 1615) includono ulteriori informazioni relative ai diversi criteri applicabili in materia di incompatibilità e alla procedura da seguire in caso di incompatibilità.¹²

In allegato ai principi interpretativi figura una «lista non esaustiva di organizzazioni e persone che adempiono compiti amministrativi e riguardo alle quali la Confederazione occupa una posizione preponderante».

⁹ Cfr. art. 144 cpv. 1 Cost.

¹⁰ Cfr. art. 14 lett. a – d LParl

¹¹ Cfr. art. 14 lett. e – f LParl

¹² Cfr. art. 15 LParl

4 Pubblicazione di altri dati



” Oltre alle attività riguardanti le relazioni d’interesse dei parlamentari, altri dati che rivestono un interesse per l’opinione pubblica sono pubblicati per ragioni di trasparenza su www.parlamento.ch.

4.1 Dati sulle due persone che ricevono la tessera d’accesso dai parlamentari

In quanto parlamentare Lei può farsi rilasciare per due persone una tessera ciascuna¹³ che autorizza ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento (ad. es. la sala di passi perduti). Queste persone e le loro funzioni vengono iscritte in un registro consultabile pubblicamente in Internet («Detentori di un’autorizzazione d’accesso CN» / «Detentori di un’autorizzazione d’accesso CS»).

Lei deve inserire nel «modulo E» informazioni complete e veritiere concernenti queste persone.

4.2 Dati concernenti il Suo collaboratore o la Sua collaboratrice personale

Con il cambio di legislatura nel 2019 Lei in quanto parlamentare beneficia di un accesso elettronico, con effetto retroattivo, ai verbali e ai documenti delle commissioni relativi a tutti gli oggetti parlamentari (disegni di atti legislativi, iniziative parlamentari, iniziative cantonali, mozioni dell’altra Camera, petizioni e rapporti che non concernono l’alta vigilanza). Anche i Suoi collaboratori personali disporranno d’ora in poi di un accesso limitato ai documenti delle commissioni in Parlnet, al fine di poterla sostenere nel Suo lavoro. Anche il Suo collaboratore personale è vincolato¹⁴ al segreto d’ufficio e deve garantire la confidenzialità. Affinché il Suo collaboratore, la Sua collaboratrice abbia accesso a Parlnet, Lei deve inserire nel «modulo E» i dati di cui all’articolo 6c OParl.

Excursus: diritti d’accesso dei collaboratori personali

Il Suo collaboratore personale riceve gli stessi diritti d’accesso dei collaboratori delle segreterie dei Gruppi parlamentari ma limitatamente alle commissioni tematiche di cui Lei è membro. L’accesso concerne i verbali e i documenti della Sua commissione e della commissione omologa dell’altra Camera. Per contro, ai collaboratori personali continuerà a rimanere precluso l’accesso ai documenti delle commissioni di vigilanza, ai documenti soggetti a particolari limitazioni d’accesso e a documenti riguardanti il trattamento di domande di soppressione dell’immunità.

¹³ Cfr. art. 69 LParl

¹⁴ Cfr. art. 6c cpv. 2 Ordinanza sull’amministrazione parlamentare (OParl)

4.3 Dati riguardanti i viaggi ufficiali effettuati all'estero dai parlamentari in seno a organi parlamentari

Con il cambio di legislatura nel 2019 viene pubblicato un registro pubblico concernente i viaggi effettuati all'estero da organi parlamentari per conto dell'Assemblea federale.¹⁵

Sono pubblicati la destinazione e il motivo del viaggio, i partecipanti e i costi annuali per ogni organo parlamentare. La pubblicazione di tali dati spetta ai Servizi del Parlamento mentre Lei non deve intraprendere alcunché.


4.4 Dati riguardanti la Sua appartenenza a Gruppi parlamentari

I Gruppi parlamentari di cui all'articolo 63 LParl sono pubblicati in un registro (www.parlamento.ch).

Accanto ai nomi dei Gruppi parlamentari, delle presidenze e delle segreterie, dal cambio di legislatura nel 2019 saranno pubblicati anche lo scopo, il genere delle attività e gli elenchi dei membri. Le informazioni pubblicate devono essere esaminate e aggiornate annualmente dalle presidenze. Gli Uffici La invitano a indicare la Sua appartenenza nei Gruppi parlamentari nel «modulo E» sulla rubrica «Altre attività». I dati relativi ai Gruppi parlamentari sono infine pubblicati dai Servizi del Parlamento nella Sua biografia in Internet.

¹⁵ Cfr. art. 9a ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

5 Trattamento delle informazioni



” Come gestisce correttamente le informazioni che riceve in qualità di parlamentare? Questo capitolo La aiuterà ad orientarsi.

5.1 Diritti d'informazione e segreto d'ufficio

I parlamentari possono chiedere di essere informati dal Consiglio federale e dall'Assemblea federale su qualsiasi affare della Confederazione, sempre che sia necessario per l'esercizio del loro mandato parlamentare.¹⁶ Le commissioni, le commissioni di vigilanza e le delegazioni di vigilanza dispongono di diritti d'informazione più estesi.¹⁷

Nel contempo, in quanto parlamentare Lei è vincolato al segreto d'ufficio nella misura in cui, nell'ambito della Sua attività, giunga a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela degli interessi preponderanti pubblici, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.¹⁸

5.2 Confidenzialità delle sedute delle commissioni

Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali e sottostanno pertanto al segreto d'ufficio.¹⁹ Vi rientrano sia i verbali delle commissioni sia i documenti (ad es. pareri, appunti dell'Amministrazione o presentazioni effettuate dai partecipanti alle audizioni). Non sottostanno per contro al segreto delle deliberazioni le informazioni utilizzate in seno alla commissione già rese pubbliche in precedenza (ad es. articoli di giornale, messaggi del Consiglio federale, pubblicazioni scientifiche). Le commissioni tematiche possono declassificare determinati documenti delle commissioni e renderli accessibili al pubblico.²⁰ Tale possibilità non è data quando si tratta dei processi verbali delle commissioni.

Una volta avvenuta l'informazione ufficiale da parte dei presidenti di commissione, Lei può esprimere pubblicamente tutto ciò che ha affermato in sede di commissione. Non può per contro riferire né dell'opinione dei singoli partecipanti né di come loro hanno votato.

Una violazione della natura confidenziale delle deliberazioni di commissione costituisce una violazione del segreto d'ufficio.²¹ Il competente Ufficio della Camera può pronunciare una misura disciplinare contro un parlamentare.²² Per avviare un procedimento penale contro un parlamentare che avrebbe commesso una tale violazione è necessario presentare previamente una richiesta di soppressione dell'immunità.²³

¹⁶ V Cfr. art. 7 LParl

¹⁸ Cfr. art. 8 LParl

²⁰ Cfr. art. 8 LParl

²² Cfr. art. 13 cpv. 2 LParl

¹⁷ Cfr. art. 150 segg. LParl

¹⁹ Cfr. art. 47 LParl

²¹ Cfr. art. 320 CP

²³ Cfr. art. 17 segg. LParl

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



La presidente del Consiglio nazionale
Il presidente del Consiglio degli Stati
CH-3003 Berna

Ai membri del Consiglio nazionale e del
Consiglio degli Stati

1° dicembre 2015

Disposizioni penali in materia di lotta alla corruzione. Raccomandazione degli Uffici all'attenzione dei membri dei Consigli

Onorevoli consiglieri,

in qualità di parlamentari sarete spesso confrontati con la situazione in cui ricevete regali o inviti a partecipare a eventi o a viaggi.

Secondo le disposizioni del Codice penale (CP, RS 311.0; art. 322^{ter}-322^{octies}, cfr. allegato 2), la corruzione inizia spesso con piccoli regali che non sono necessariamente legati a prestazioni concrete, ma richiedono nondimeno una reciprocità. In qualche modo, sono finalizzati a ottenere la buona disponibilità di chi ne beneficia. In questo senso, anche piccoli gesti, apparentemente insignificanti e destinati semplicemente a «preparare il terreno», possono essere sanzionati dalla legge. Nel caso dei parlamentari, è particolarmente rilevante il fatto di accettare «un indebito vantaggio» (art. 322^{sexies} CP). In virtù di tale disposizione, è passibile di perseguimento penale un membro di qualsiasi autorità che domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio (regalo, liberalità ecc.) *in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale*. Occorre tuttavia distinguere la semplice accettazione di un vantaggio dalla «corruzione passiva» (art. 322^{quater} CP), di cui un deputato potrebbe rendersi colpevole se domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

Spetta quindi ai parlamentari valutare se l'accettazione di un regalo o di un altro vantaggio possa compromettere la loro indipendenza e rischi di farli incorrere in un perseguimento penale. L'11 dicembre 2007, gli Uffici delle Camere federali hanno pertanto emesso alcune raccomandazioni relative al comportamento dei parlamentari nel caso in cui ricevano regali o vantaggi. Per Vostra informazione, alleghiamo alla presente lettera tali raccomandazioni (cfr. allegato 1) come pure le basi legali determinanti (cfr. allegato 2). Rileviamo che la situazione giuridica è rimasta invariata dalla pubblicazione delle raccomandazioni del 2007.

In occasione della seduta comune del 13 novembre 2015, gli Uffici delle Camere federali hanno deciso di attendere che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale abbia terminato l'esame degli interventi e delle iniziative parlamentari pendenti che vertono sull'accettazione di vantaggi e sulla trasparenza prima di rivedere, se del caso, le raccomandazioni sulla legislazione in materia di corruzione.



Vi invitiamo a leggere attentamente le raccomandazioni summenzionate e a tenerne debito conto in caso di regali o inviti a eventi di varia natura o a viaggi.

Vogliate gradire, onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

La presidente del Consiglio nazionale

Il presidente del Consiglio degli Stati

Christa Markwalder

Raphaël Comte

Allegati menzionati



Gli Uffici
CH-3003 Berna

Raccomandazione degli Uffici dell'11 dicembre 2007 all'attenzione dei deputati

Gli Uffici ritengono che le disposizioni del Codice penale relative alla corruzione debbano essere applicate in modo differenziato a seconda che siano destinate a un parlamentare o a un membro di un'autorità giudiziaria, amministrativa o governativa. Un deputato, oltre a essere eletto per difendere taluni interessi, esercita il suo mandato in un sistema di milizia, cosicché è difficile tracciare un confine netto, stabilendo un importo fisso in franchi, tra ciò che rientra nella legittima difesa di interessi privati e i reati punibili in virtù delle disposizioni penali sulla corruzione. In realtà è possibile effettuare una valutazione esaustiva soltanto caso per caso tenendo conto delle circostanze concrete.

Gli Uffici considerano che non sia compito loro stabilire un codice di comportamento per i parlamentari. Ognuno deve quindi assumersi la responsabilità di sapere se il fatto di accettare un regalo o un vantaggio di varia natura può compromettere la sua indipendenza o comportare il rischio di una sanzione penale. A questo proposito, gli Uffici si limitano a informare i deputati rendendoli attenti sui punti elencati qui di seguito.

1. I deputati sottostanno alle disposizioni penali sulla corruzione e sono pertanto passibili di perseguimento se contravvengono alla disposizione relativa all'accettazione di vantaggi (art. 322^{sexies} CP).
2. Le disposizioni penali in materia di lotta alla corruzione si applicano soltanto nel caso in cui le liberalità impediscano l'esercizio indipendente del mandato parlamentare. Questo vale anche nel caso in cui non sia stata promessa una contropartita. È sufficiente che il vantaggio richieda l'obbligo morale o conforme alle convenzioni sociali di essere contraccambiato, anche soltanto mediante regali pubblicitari di un certo valore o «pagamenti di goodwill».
3. Accettare un «indebito vantaggio» costituisce un reato. Infatti, ai sensi del diritto penale sulla corruzione, è considerato *vantaggio* qualsiasi tipo di liberalità, materiale o immateriale, concessa a titolo gratuito. Questa definizione implica un miglioramento oggettivamente misurabile – giuridico, economico o personale – della situazione del beneficiario. Può trattarsi di liberalità in natura, di prestazione di servizi o di una remissione di debiti.
4. Non sono considerati indebiti i vantaggi «di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali» (art. 322^{octies} CP). Come già accennato, è impossibile fissare un importo fisso in franchi oltre il quale un vantaggio concesso a un deputato non può essere considerato di lieve entità o usuale nelle relazioni sociali. In ogni caso, i vantaggi che



rientrano palesemente nella categoria dei regali insignificanti, come un mazzo di fiori o una bottiglia di vino, possono senz'altro essere considerati autorizzati. Allo stesso modo, numerose liberalità del valore di poche centinaia di franchi (per es. un invito a cena o a un evento culturale o sportivo) non possono essere considerate passibili di ostacolare il libero esercizio del mandato parlamentare. La questione della sanzione penale si pone tuttavia nel caso in cui si accumulino parecchie liberalità che, prese separatamente, possono essere di lieve entità e usuali nelle relazioni sociali.

5. Un parlamentare può accettare la partecipazione a un viaggio su invito di un gruppo d'interessi svizzero o internazionale, *a condizione che paghi egli stesso le spese del viaggio*. La sua indipendenza non è messa in discussione nemmeno se, nell'ambito di un tale viaggio, il parlamentare è invitato a partecipare a un evento (p. es. una cena o un aperitivo) a titolo gratuito. Gli Uffici considerano tali inviti come conformi alle relazioni sociali (cfr. punto 4).

6. I deputati sono perseguibili soltanto se si può stabilire una relazione effettiva tra l'indebito vantaggio accettato e l'attività parlamentare: non è sufficiente stabilirne una relazione vaga. Per esempio i regali o altre liberalità fatti *a titolo strettamente privato* non rientrano nella fattispecie penale dell'accettazione di vantaggi.

7. Una remunerazione versata a un parlamentare è considerata come un indebito vantaggio ai sensi delle disposizioni penali sulla corruzione soltanto se è manifestamente superiore al valore del servizio reso. L'equilibrio tra prestazione e controprestazione è valutato segnatamente sulla base delle remunerazioni usuali nel settore o nelle imprese interessate.

8. La *pubblicazione* degli interessi dei deputati riveste un'importanza considerevole. La trasparenza che ne risulta nei confronti degli elettori rafforza l'obiettività e l'imparzialità degli organi dello Stato, principi che sono garantiti dal Codice penale.

Gli Uffici invitano i parlamentari a dar prova della più grande *sensibilità e moderazione* prima di accettare un vantaggio. Data l'impossibilità di definire criteri che permettano di distinguere nettamente ciò che è passibile di perseguimento da ciò che rientra nel comportamento usuale, spetta ai parlamentari stessi valutare la situazione di caso in caso.

Art. 322^{ter}

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{quater}

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{quinquies}

Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{sexies}

Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²⁴Stato al 1° marzo 2019 (nuovo comprensivo dell'**art. 322^{octies}** e l'**art. 322^{novies}** 3. Corruzione di privati)

Art. 322^{septies}**2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri**

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{octies} e Art. 322^{novies}**3. Corruzione di privati (...)**

Art. 322^{octies}**4. Disposizioni comuni**

¹ Non sono indebiti vantaggi:

- a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
- b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

² Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

” Posso accettare la bottiglia di vino rosso che ho ricevuto in omaggio dopo aver tenuto un discorso? E un invito a cena? O il mio viaggio a Bruxelles? Che cosa dire del mio mandato come membro del consiglio di amministrazione di una società anonima?

Questa guida vuole essere un aiuto ad assumere la propria responsabilità individuale nel caso di accettazione di vantaggi o di questioni sulla trasparenza.
